

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4474

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZORZATO, CAMPA, MILANATO, GHEDINI,
ZANETTIN, FERRO, FRATTA PASINI**

Interventi per il disinquinamento e la riqualificazione
del fiume Fratta Gorzone

Presentata l'11 novembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Fratta Gorzone, fiume che attraversa le quattro province di Vicenza, Verona, Padova e Venezia, rappresenta una delle più critiche realtà ambientali della regione Veneto. Le condizioni in cui versa non comportano soltanto l'inquinamento di un fiume, ma anche dell'intero territorio rivierasco; ciò rappresenta un danno sociale ed economico ed estende gli effetti nocivi sul territorio, sulle colture, sino alla catena alimentare dei prodotti di quelle terre. La tossicità dei suoli è infatti un fattore di grave allarme. Il fiume Fratta Gorzone rientra quindi in questo quadro: sfruttato da decenni come scarico dei reflui tossici industriali, si trova attualmente alla soglia della completa e irreversibile distruzione ecosistemica. Da tempo le sue acque, usate anche in agricoltura per le attività di

irrigazione, hanno assunto una colorazione del tutto innaturale. La presente proposta di legge interviene con una serie di interventi urgenti e prioritari, al fine di provvedere al disinquinamento e alla riqualificazione del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino.

L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità della legge: gli stanziamenti necessari al miglioramento della qualità ambientale e alla difesa del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino, in attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

L'articolo 2 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la regione Veneto e l'Autorità di bacino, per le parti di rispettiva competenza, pre-

dispongono un apposito programma di riqualificazione, con lo scopo di realizzare una serie di interventi per favorire l'opera di disinquinamento del fiume Fratta Gorzone e del relativo bacino. L'Autorità di bacino, oltre a svolgere i compiti di coordinamento e di controllo previsti dalla normativa vigente, dovrà verificare anche gli effetti che gli interventi intrapresi avranno sulle aree costiere.

L'articolo 3 rappresenta il caposaldo della proposta di legge, in quanto individua il programma d'interventi che costituiscono gli obiettivi primari per il disinquinamento e la riqualificazione del fiume Fratta Gorzone e del relativo bacino.

L'articolo 4 prevede che il programma di interventi sia revisionato ogni due anni in ragione delle necessità di valutazione degli effetti indotti sull'ambiente dalle azioni programmate, nonché dell'opportunità di aggiornarlo o integrarlo. Pertanto, ogni due anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica l'attuazione del programma e, in caso di carenze

gravi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un commissario *ad acta* con poteri sostitutivi nei confronti della regione Veneto e dall'Autorità di bacino.

Con l'articolo 5 si stabilisce che la regione Veneto, nell'ambito delle attività ricognitive del programma di interventi previsto dall'articolo 3, prevede la realizzazione di una campagna di sperimentazione, con la realizzazione di specifiche iniziative pilota. I dati sperimentali acquisiti, concorrono alla individuazione delle misure tecniche da inserire nel medesimo programma di interventi.

L'articolo 6, infine, prevede la copertura finanziaria della legge, quantificata in 30 milioni di euro annui per il triennio 2004-2006. Le risorse stanziare dalla legge sono destinate alla regione Veneto e all'Autorità di bacino che, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, provvedono a dare attuazione al programma di interventi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge individua gli interventi necessari al disinquinamento e alla riqualificazione sotto il profilo ambientale del fiume Fratta Gorzone e del relativo bacino, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Disinquinamento e riqualificazione del fiume Fratta Gorzone e del relativo bacino).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Veneto e l'Autorità di bacino, per le parti di rispettiva competenza, predispongono un apposito programma volto alla realizzazione di una serie di interventi per il disinquinamento e la riqualificazione del fiume Fratta Gorzone e del relativo bacino, di seguito denominato « programma di interventi », al fine della sua riqualificazione ambientale.

2. L'Autorità di bacino ha il compito di adottare il piano di bacino e di coordinare i piani di risanamento del fiume Fratta Gorzone, avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.

ART. 3.

(Programma di interventi).

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, il programma deve contenere i seguenti interventi:

a) individuazione e censimento delle fonti di inquinamento;

b) monitoraggio costante delle qualità delle acque superficiali e di quelle di falda;

c) prevenzione e abbattimento degli inquinanti nei processi di produzione e, in particolare, nei processi relativi alla produzione conciaria;

d) interventi finalizzati ad aumentare l'efficacia della depurazione degli scarichi mediante il miglioramento delle reti fognarie e il potenziamento degli impianti di depurazione pubblici e privati;

e) riduzione dell'utilizzo delle acque di falda per fini industriali;

f) interventi di riqualificazione ambientale, ivi compresa la bonifica delle discariche per fanghi di depurazione esistenti nel bacino;

g) definizione degli interventi per la riqualificazione ambientale dell'alveo fluviale;

h) determinazione ed erogazione di contributi per gli interventi programmati ai sensi del presente comma.

ART. 4.

(Revisioni periodiche e verifica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).

1. Il programma di interventi, è monitorato con cadenza biennale per valutare gli effetti indotti sull'ambiente dalle azioni programmate e per apportarvi gli eventuali aggiornamenti e le necessarie integrazioni.

2. L'attività di verifica prevista al comma 1 è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che si avvale, a tale fine, degli organi competenti della stessa amministrazione e, qualora necessario, di esperti esterni.

3. In caso di mancata o carente attuazione del programma di interventi da parte della regione Veneto e dell'Autorità di bacino, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un commissario *ad acta* con il compito di provvedere ai necessari interventi. Lo stesso Ministro procede, altresì, alla revoca agli enti inadempienti dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 6.

ART. 5.

(Attività di sperimentazione).

1. La regione Veneto, nell'ambito delle attività ricognitive del programma di interventi e al fine di garantire un adeguato rendimento degli impianti di depurazione mediante il convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai sensi del comma 3 dell'articolo 39 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, prevede la realizzazione di una campagna di sperimentazione, con la realizzazione di specifiche iniziative pilota.

2. I dati sperimentali acquisiti ai sensi del comma 1 sono utilizzati ai fini della individuazione delle misure tecniche da inserire nel programma di interventi.

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Le risorse finanziarie previste al comma 1 sono destinate alla regione Veneto e all'Autorità di bacino che, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, provvedono a dare attuazione al programma di interventi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0051990